



Repubblica Italiana
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA COMUNALE, DELLA RAPPRESENTANZA
E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE E
DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

Adeguato alle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla Legge 114/2014.

Allegato “ A “

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29/09/2015

SOMMARIO

Art. 01 - Compiti	↗ pag.3
Art. 02 - Mediazione/Negoziazione Assistita	→ pag.4
Art. 03 - Composizione dell'Avvocatura	→ pag.4
Art. 04 - Uffici amministrativi a supporto dell'Avvocatura	→ pag.5
Art. 05 - Rapporti con gli Uffici	→ pag.5
Art. 06 - Avvocati del Libero Foro	→ pag.5
Art. 07 - Raccolte giuridiche, dottrinali, abbonamenti a riviste	→ pag.6
Art. 08 - Pratica forense	→ pag.6
Art. 09 - Compensi Avvocati	→ pag.6
Art. 10 - Compensi Professionali e Retribuzione di Risultato	→ pag.8
Art. 11 - Compensi Personale Amministrativo	→ pag.8
Art. 12 - Limite compensi	→ pag.8
Art. 13 - Incompatibilità	→ pag.8
Art. 14 - Atti sottratti all'accesso	→ pag.8
Art. 15 - Organizzazione orario lavorativo, trasferte e uso mezzo proprio	→ pag.8
Art. 16 - Recupero delle somme	→ pag.8
Art. 17 - Norma Transitoria	→ pag.9
Art. 18 - Disposizioni finali	→ pag.9
Art. 19 - Pubblicazione	→ pag.9

Art. 1 - Compiti

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente secondo le norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare:
 - rappresenta e assiste in giudizio l'Ente nelle cause, sia attive che passive, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, e arbitrale instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione;
 - cura tutti gli aspetti legali in cui è coinvolto l'Ente;
 - esprime pareri in ordine alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
 - predispose transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo con i settori interessati
 - svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, in particolare consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'ente con la formulazione di pareri legali per i destinatari. Gli uffici, sulle questioni di propria competenza, non possono richiedere il parere all'Avvocatura, senza l'autorizzazione del Sindaco.
 - suggerisce provvedimenti in relazione a fatti che possono provocare una lite;
 - al fuori dai casi in cui la responsabilità dell'Amministrazione è coperta da garanzia assicurativa, l'Avvocatura procede, ove possibile ed opportuno, ad una definizione bonaria delle controversie ed al recupero delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione (transazioni, recupero dei crediti per i quali non è attivabile procedimento di ingiunzione fiscale, istanze di ammissione al passivo dei fallimenti, etc.).
2. Gli avvocati dell'Avvocatura esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. Spetta all'Avvocatura la tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e arbitrali in cui è parte l'Amministrazione.
4. Il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto dell'Ente, previa determinazione Sindacale. Al Sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore o ai difensori dell'Ente. In tal senso ai sensi dell'art. 83, comma 2, del codice di procedura civile, l'ente, in persona del suo legale rappresentante, rilascia procura generale *ad lites*, cioè alla rappresentanza e difesa in tutte le liti, civili, amministrative, tributarie e arbitrali. In materia penale, il mandato processuale ex art. 83 c.p.c. verrà - sempre previa determinazione Sindacale di autorizzazione alla costituzione in giudizio - rilasciato dal Sindaco dell'Ente al difensore prescelto di volta in volta per ogni singolo processo.

E' consentito, previa determinazione Sindacale, il ricorso a professionisti esterni di comprovata esperienza professionale in presenza dei casi di oggettiva impossibilità e incompatibilità da parte degli avvocati dell'ente, così come previsti dalla Legge professionale, e in tutte le fattispecie in cui è inopportuno incardinare la difesa dell'ente in capo ai Legali interni così come individuate dall'interpretazione dell'interpretazione della magistratura contabile (v. Corte dei Conti – Sez. Giurisdiz. Lombardia 2.11. 2010 n. 627) così specificate :

 - a) complessità e straordinarietà dei problemi da risolvere, tali da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'amministrazione concedente;
 - b) assenza di un'apposita struttura organizzativa dell'amministrazione cui possa essere demandata l'attività in considerazione dei legali interni all'Ente, fatti salvi i casi effettivamente eccezionali in cui, ex art.7 D.Lgs. n.165/01
5. I legali dell'Avvocatura, previa deliberazione della determinazione Sindacale e per casi di particolare importanza e complessità, possono essere affiancati da uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari.

6. Nei casi di cui al comma precedente, qualora ne sia ravvisata la necessità o l'opportunità, l'Avvocatura può proporre la nomina di periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale.
7. Nel caso di contenziosi presso autorità giudiziarie fuori dal circondario del Tribunale di Marsala occorre procedere alla designazione di un legale, iscritto all'Albo degli Avvocati del territorio, cui affidare i servizi di domiciliazione, lo stesso è individuato dai legali dell'Ente trattandosi di rapporto fiduciario.

Art. 2 - Mediazione/Negoziazione Assistita

1. I componenti dell'Avvocatura municipale assistono il Comune di Mazara del Vallo nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) nonché nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132/2014, convertito con modifiche in legge 162/2014, attuativo delle Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, e in tutti i procedimenti eventualmente introdotti da leggi successive.

Art. 3 - Composizione dell'Avvocatura

1. Fanno parte dell'Avvocatura Comunale i dipendenti comunali (anche comandati e/o distaccati) abilitati ad esercitare la professione legale, oltre i dipendenti con mansioni amministrative.
2. I componenti Avvocato/i dell'Avvocatura comunale svolgono l'attività professionale in piena autonomia gestionale ed organizzativa improntata ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Marsala, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 23 della legge n. 247 del 31.12.2012.
4. L'Avvocatura – Ufficio Legale é unità autonoma all'interno dell'organizzazione dell'Ente. Gli avvocati operano in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale.
5. L'Amministrazione garantisce all'Avvocatura – Ufficio Legale la strumentazione tecnica e di studio, di personale, nonché di beni di supporto necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'ufficio.
6. L'Ente garantisce al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale adeguata all'attività svolta secondo le disposizioni previste dall'art.12 della legge n.247/2012;
7. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al 3° comma sono a carico dell'Ente.

Art. 4 – Uffici amministrativi a supporto dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario dell'Ufficio legale per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:

- a. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
- b. si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
- c. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- d. si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- e. riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
- f. redige le delibere che autorizzano a stare in giudizio;

- g. redige le determinazioni dirigenziali di liquidazione dei danni risarcibili derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni demaniali e da randagismo;
 - h. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.
2. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.
 3. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dal Dirigente in cui l'ufficio è incardinato.

Art. 5 – Rapporti con gli Uffici

1. I Dirigenti e/o titolari di posizioni organizzative e/o di alte professionalità sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.
2. I Dirigenti e/o titolari di posizioni organizzative e/o di alte professionalità sono tenuti a fornire anche, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Art. 6 - Avvocati del Libero Foro

1. E' facoltà del dirigente e/o responsabile dell'Avvocatura, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, di un eccessivo carico di lavoro dei legali interni, che rendono difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere, previa determinazione Sindacale, l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato ad litem ad uno o più legali del Libero Foro, specialisti nel settore.
2. L'avvocatura Comunale può proporre la nomina, compatibilmente con le leggi vigenti, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, di periti di parte, di esperti o consulenti tecnici appartenenti all'amministrazione per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.
3. Possono essere nominati periti di parte esperti o consulenti tecnici esterni all'amministrazione comunale, previa adozione di determina Sindacale, solo in mancanza della relativa figura professionale all'interno dell'Ente.

Art. 7 - Raccolte giuridiche, dottrinali, abbonamenti a riviste

1. Allo scopo di consentire all'Avvocatura Comunale di poter svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, sono messi a disposizione dall'Ente i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche in via telematica.
2. Il materiale giuridico rimane di esclusiva proprietà dell'Ente riconoscendo agli operatori dell'ufficio legale il solo diritto d'uso.

Art. 8 - Pratica forense

1. L'Avvocatura Comunale può avvalersi di praticanti avvocati, iscritti nell'apposito Albo, che abbiano prestato il giuramento dopo il primo anno di abilitazione, attraverso l'elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala.
2. Il praticante non può avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte il Comune a meno che non rinunci all'incarico ed in caso contrario potrà essere sollevato dallo stesso.
3. Il praticante collaborerà con i componenti Avvocato/i dell'Avvocatura Comunale in ogni loro attività, sia giudiziale che stragiudiziale, e svolgerà la propria pratica professionale sotto le loro direttive, prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze di legge, tra cui notifiche, iscrizione a ruolo, deposito degli atti in giudizio, ritiro degli atti legali, corrispondenza, presenza in udienza.
4. Il praticante Avvocato, a tale proposito, dovrà ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro.

5. La pratica forense presso l'Avvocatura comunale non costituisce titolo per l'assunzione alle dipendenze del Comune e o per accampare pretese di alcun genere oltre quelle proprie del praticantato forense e non può durare oltre il tempo previsto *ex lege* per l'ammissione agli esami di Stato.
6. Al praticante verrà corrisposto il rimborso delle spese dallo stesso sostenute nell'interesse dell'Ente, che dovranno essere di volta in volta documentate.

Art. 9 - Compensi Avvocati

1. Per l'attività giudiziaria prestata in favore dell'Amministrazione ed in relazione ai soli giudizi conclusi favorevolmente per l'Ente, spetta ai componenti Avvocato/Avvocati dell'Avvocatura Comunale, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/09/2000, un compenso determinato in misura pari ai valori **minimi** di liquidazione stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, avente ad oggetto il "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma, 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247*", ridotti del 40 % (con esclusione del rimborso spese forfettario).
2. Ai componenti dell'avvocatura comunale non spetta il rimborso spese di cui agli artt.2, 5, 11 e 27 del citato DM n.55/2014;
3. Qualora dovessero essere approvate nuove tariffe forensi, le stesse saranno applicate, in luogo del citato D.M. n. 55/2014, solo previa adozione di apposito atto deliberativo di modifica del presente regolamento.
4. Ai fini della determinazione dei compensi di cui al comma 1, si considerano conclusi favorevolmente per l'Ente:
 - a) i giudizi in cui la controparte sia risultata soccombente, a seguito di accoglimento delle domande proposte dall'Amministrazione (ove questa rivesta la posizione di attore o ricorrente) o di declaratoria di improcedibilità, improponibilità, inammissibilità o infondatezza delle domande proposte nei confronti dell'Amministrazione o di incompetenza o di difetto di giurisdizione (ove l'Amministrazione rivesta, invece, la posizione di convenuto o resistente);
 - b) giudizi conclusi con sentenza che dichiari l'obbligo di terzi di tenere indenne l'Amministrazione delle somme al cui pagamento questa sia stata condannata;
 - c) i giudizi conclusi per rinuncia di controparte (ove questa rivesta la posizione di attore o ricorrente) alle domande giudiziarie, per inattività processuale o, comunque, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e/o di carenza di interesse alla decisione e/o di difetto di legittimazione attiva o passiva e/o di improcedibilità e/o di perenzione o altre formule analoghe.
5. Per giudizi conclusi favorevolmente per l'Ente di cui ai precedenti commi si intendono tutti i giudizi civili, amministrativi, penali, tributari, di lavoro e previdenza, nonché le fasi cautelari di detti giudizi, definiti con sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento giudiziario. A detti giudizi sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti.
6. I compensi di cui al presente articolo sono dovuti per ogni fase del giudizio, e sono dovuti solamente in caso di sentenza, decreto, ordinanza o altro provvedimento favorevole divenuto inoppugnabile.
7. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della parte soccombente, sono corrisposti, in favore degli avvocati dell'Ente, in misura pari al solo importo liquidato dall'Autorità giudiziaria previo recupero dalla parte soccombente. Nel caso di accertata impossibilità di recupero, detti importi non potranno essere posti a carico del bilancio Comunale dell'Ente.
8. I compensi di cui sopra saranno attribuiti nella misura dell'80% del 100%, per ogni singolo giudizio, all'Avvocato incaricato della difesa e della rappresentanza dell'Amministrazione, il restante 20%, previa dichiarazione devolutiva dell'Avvocato, è destinato al personale amministrativo a supporto dell'avvocatura.

9. I compensi di cui al presente articolo liquidati, previa presentazione delle relative note specifiche, con apposita determinazione del Dirigente cui è attribuita la competenza, graveranno sull'apposito capitolo del bilancio comunale " Diritti, onorari e competenze spettanti al professionista legale dell'ente/personale amministrativo ".
- 10.L'amministrazione potrà predisporre le forme di controllo che riterrà opportune su tutte le pratiche d'ufficio.
- 11.Restano fermi tutti i benefici dovuti a ciascun dipendente avvocato ed assegnato all'Avvocatura Comunale in virtù del vigente C.C.N.L..
- 12.In caso di cessazione del rapporto di lavoro (e/o di comando) con l'Amministrazione l'Avvocato incaricato, salvo espressa rinuncia, in relazione agli incarichi già conferitigli, continuerà a rappresentare e difendere l'ente in giudizio senza necessità di nuovo mandato e/o incarico e gli sarà corrisposto, per ogni singolo giudizio, un compenso determinato ai sensi del comma 1, per l'attività professionale svolta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (e/o di comando), fermo il diritto ai compensi maturati per l'attività prestata anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di esito favorevole del giudizio.
- 13.I compensi di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.
- 14.In caso di incarico congiunto con professionisti esterni appartenenti al libero foro, al Legale dell'Avvocatura avrà diritto alla metà del compenso che sarebbe loro spettato in caso di incarico legale alla sola Avvocatura, sempre solo in caso di esito favorevole.
- 15.I compensi sono attribuiti e liquidati:
- a) nei casi di sentenza favorevole con condanna alle spese a carico delle controparti, una volta conclusa l'azione di recupero e dopo che le relative somme sono state incassate dall'ente, con esclusione della voce "rimborso spese forfetarie" di cui al vigente Decreto del Ministro della Giustizia, dettato in materia di determinazione dei parametri forensi (attualmente art. 2 D.M. 55/2014) che rimane a beneficio del bilancio dell'amministrazione comunale.
 - b) nei casi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, nella misura prevista al comma 1) con esclusione della voce "rimborso spese forfetarie" di cui all'art. 2 dello stesso D.M. Tali compensi non potranno in alcun modo essere di importo superiore allo stanziamento definitivo previsto nel bilancio 2013.
 - c) Nel caso di compensazione parziale agli Avvocati sarà riconosciuto soltanto l'importo di cui alla condanna delle controparti alle spese ai sensi della precedente lett. b), una volta conclusa l'azione di recupero e dopo che le relative somme sono state incassate dall'ente.

Articolo 10 – Compensi Professionali e Retribuzione di Risultato

1. L'indennità di risultato di cui all'art. 10 del CCNL 31/03/1999 non sarà corrisposta al/i dipendente/i Avvocato/i, destinatario/i della posizione organizzativa o dell'alta professionalità, ove l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti in forza del presente Regolamento, nell'anno precedente, superi l'importo determinato della retribuzione di posizione riconosciuta agli stessi.
2. La stessa sarà corrisposta inversamente proporzionale al volume dei compensi professionali corrisposti nell'anno di riferimento come qui di seguito:

Compensi professionali lordi annui	Retribuzione di risultato
Fino al 50,00% della retribuzione di posizione	100%
Dal 50,01% e Fino al 75,00% della retribuzione di posizione	50%
Dal 75,01% e fino al 100,00% della retribuzione di posizione	25%
Oltre il 100,00% della retribuzione di posizione	0%

Art. 11 - Compensi Personale Amministrativo

1. Al personale amministrativo per l'attività di cui all'art. 4, è attribuito un importo pari al 20% dell'importo complessivo totale della somma spettante al professionista incaricato.
2. L'importo di cui al comma 1), depurato di tutti gli oneri a carico dell'ente, finanzia, in aggiunta, la produttività specifica dei dipendenti amministrativi a supporto dell'Avvocatura (Ufficio Legale) e viene erogata dal Dirigente in cui è incardinato l'ufficio, in ragione della qualifica posseduta dai collaboratori e dell'apporto degli stessi, secondo i criteri previsti nel CCDI.

Art. 12 - Limite compensi

1. I compensi professionali spettanti ad ogni avvocato, per spese legali recuperate a carico delle controparti e per i casi di compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo (comprensivi di quanto eventualmente devoluto al personale amministrativo, ai sensi del suindicato art. 10, c.1) e sono computati ai fini del raggiungimento limite retributivo di cui all'art.9, c.1, del richiamato D.L. 24/6/2014 n.90.

Art. 13 - Incompatibilità

16. Si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 Dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.L. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14 - Atti sottratti all'accesso

1. In virtù del segreto professionale già previsto dall'Ordinamento Forense ed al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e cliente, sono sottratti all'accesso gli atti defensionali e i pareri legali resi all'Amministrazione in relazione a liti potenziali o già in atto.
2. Al fine di non pregiudicare il buon andamento delle cause dell'Ente, per tutta la durata delle cause – fino al passaggio in giudicato delle sentenze che le decidano – è inoltre esclusa dal diritto di accesso tutta la corrispondenza intercorrente tra gli Uffici Comunali e l'ufficio Legale inerente al contenzioso.
3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono soggetti al segreto d'ufficio per tutti i dipendenti che ne dovessero avere comunque conoscenza.

Art. 15 - Organizzazione orario lavorativo, trasferte e uso mezzo proprio

1. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e la massima efficienza del servizio, agli avvocati dipendenti dell'Ente è garantita la flessibilità di orario di servizio, nel rispetto delle regole del C.C.N.L..
2. Per l'espletamento della propria attività professionale e, specificamente, per recarsi presso gli uffici giudiziari ove sono chiamati a svolgere la propria attività professionale, fatti salvi i casi in cui esista la disponibilità di automezzi dell'Ente, è consentito l'utilizzo del mezzo.
3. Per le modalità di rimborso si rinvia al regolamento comunale per l'uso del mezzo proprio del personale dell'avvocatura comunale approvato con atto di G.M. n. 167 del 23/12/2014 ed eventuali s.m.i..

Art. 16 - Recupero delle somme

1. In caso di mancato adempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento delle somme dovute agli avvocati dell'Ente, l'Avvocatura Comunale espleta le necessarie procedure esecutive nei confronti della parte onerata in nome e per conto dell'Ente. Ove necessario, il Sindaco provvede al conferimento di ulteriore incarico.

Art. 17 - Norma Transitoria

1. Sono fatti salvi i compensi professionali maturati al 31/12/2014 e dovuti all'Avvocato dipendente dell'Ente, a seguito di sentenze favorevoli all'ente come sopra definite e sempre che non ricorrano altre condizioni di incompatibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. I compensi professionali pregressi, maturati e non liquidati fino alla data del 31/12/2014, sono determinati in applicazione delle tariffe vigenti all'epoca della definizione ed applicando i minimi tariffari disciplinati ex delibera di G.M. n. 117 del 22/06/2007.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge 31 dicembre 2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18.01.2013, al Regio Decreto Legge 27/11/1933, n. 1578 convertito con modificazioni dalla legge 22/01/1934, n. 36, al R.D. 22/01/1934, n. 37, ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali Lavoro di Categoria e al Codice Deontologico per la Professione di Avvocato.

Art. 19 - Pubblicazione

1. Il presente regolamento si applica con decorrenza dal 01/01/2015 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.